



Comune di Alta Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 44 Del 14-05-2026

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione scadenze e rate di versamento per l'anno 2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **quattordici** del mese di **maggio** alle ore 15:30 in esecuzione della deliberazione G.C. n. 24 del 07/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto "Disposizione per il funzionamento della Giunta Comunale – Esame ed Approvazione" - art. 3, la Giunta Comunale si è riunita in video-conferenza, con utilizzo di idonea piattaforma di videoconferenza gratuita ed open source.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti:

Albertini Franco	Sindaco	Presente dalla sede comunale
Aradelli Andrea	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza da luogo privato
Dotti Giovanni	Assessore	Presente dalla sede comunale

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il **Signor Albertini Franco in qualità di Sindaco** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE Signora Carotenuto Rita**, presente in sede.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione scadenze e rate di versamento per l'anno 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*

- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:*

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

CONSIDERATO CHE l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 statuisce che: *”A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- il comma 11 dell'art. 43 del D.L. 50 in data 17/05/2022 secondo cui "*All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:*
«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»"

CONSIDERATO che il Comune di Alta Val Tidone ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 18.12.2025;

VISTO l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «*stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari*»;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 30/05/2023 , immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Tari valido dal 01/01/2023 su tutto il territorio del comune di Alta Val Tidone, che conseguentemente va ad abrogare i regolamenti dei disciolti comuni di Nibbiano, Caminata e Pecorara per l'applicazione della TARI, vigenti nel comune di Alta Val Tidone fino al 31/12/2022 e successive modifiche;

CONSIDERATO, , che la delibera Arera 355/2025 (TUBR- Testo Unico Bonus Rifiuti) stabilisce che a partire dal 2026 il Bonus sociale rifiuti deve essere riconosciuto entro il 30 giugno sulla prima rata della Bolletta Tari 2026 e se ciò non dovesse avvenire, il Comune dovrebbe rimborsare direttamente all'utente tramite bonifico o altri sistemi di pagamento il bonus stesso;

Considerato, pertanto, che è stato necessario modificare l'art. 32 del vigente regolamento sulla Tari per poter emettere la bollettazione in acconto entro il 30 giugno 2026;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.10 del 26.03.2026, immediatamente esecutiva con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale e nello specifico agli artt. 32 – Riscossione - e 23 - Agevolazioni:

EVIDENZIATE, nello specifico, le sopracitate modifiche :
art. 32 commi 2,3,4,5

2 .La Giunta Comunale delibera le scadenze con cui viene liquidato il tributo comprensivo dell'addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3.Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito/i avviso/i di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.

4.Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata

5. La liquidazione dell'acconto/i è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Art. 23 comma 1-c:

sono ammessi a beneficiare della riduzione i contribuenti con reddito Isee fino ad € 8.500,00: riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15% . **L'agevolazione non è riconosciuta qualora il medesimo nucleo familiare usufruisca già di un beneficio analogo previsto da altre disposizioni normative (ad esempio il Bonus Sociale ARERA).**

RAVVISATA, quindi, la necessità al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il corrente anno e al fine di erogare il bonus sociale rifiuti entro il 30 giugno come previsto dalla normativa Arera, di fissare le scadenze di versamento e le modalità di invio degli avvisi di pagamento della TARI per l'anno 2026 in n. 2 bollettazioni una provvisoria relativa all'acconto e una relativa al saldo;

DATO ATTO che partire dal 2026, il termine per l'approvazione delle tariffe TARI, del Piano Economico Finanziario (PEF) e dei regolamenti da parte dei Comuni è fissato al **31 luglio** di ogni anno, posticipando la precedente scadenza del 30 aprile., come previsto dalla Legge di Bilancio 2026;

DATO ATTO , altresì, che l'acconto provvisorio sarà pari al 50% e verrà è calcolato sulle tariffe approvate e vigenti nell'anno 2025 , mentre il restante 50% verrà calcolato sulle tariffe approvate e vigenti per l'anno 2026 , dopo l'approvazione del PEF, effettuando sulla bollettazione del saldo, anche il conguaglio 2026, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto;

- Scadenze rata provvisoria in acconto: 30 giugno 2026
- Scadenza rata a saldo compreso il relativo conguaglio : 30 novembre.2026
-

L'avviso di pagamento verrà recapitato in due spedizioni , una per l'acconto e una per il saldo;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" rilasciati dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1. DI STABILIRE** per l'anno 2026 il pagamento del tributo TARI in 2 rate che saranno recapitate al contribuente con due separate spedizioni postali; di cui una provvisoria in acconto ed una a saldo con relativo conguaglio;:
- 2. DI DARE ATTO** che l'acconto provvisorio sarà pari al 50% e verrà è calcolato sulle tariffe approvate e vigenti nell'anno 2025 , mentre il restante 50% verrà calcolato sulle tariffe approvate e vigenti per l'anno 2026 , dopo l'approvazione del PEF, effettuando sulla bollettazione del saldo, anche il conguaglio 2026, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto;
- 3. DI DISPORRE** a tutela del contribuente un'informativa riguardante tali scadenze, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente per almeno trenta giorni prima delle scadenze delle rate;
- 4. DI DARE ATTO CHE** la presente, a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi;
- 5. DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Economico Finanziario l'adozione degli atti conseguenti l'approvazione della presente deliberazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di consentire agli uffici di provvedere all'immediata adozione dei provvedimenti di competenza;

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Ad unanimità di voti resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COPIA

Allegato alla deliberazione di
G.C. n. 44 del 14-05-2026

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione scadenze e rate di versamento per l'anno 2026.

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Alta Val Tidone, Li 12-05-2026

Il Responsabile del servizio
F.to **Germana Alberici**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Alta Val Tidone, Li 12-05-2026

Il Responsabile del servizio
F.to **Germana Alberici**

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione scadenze e rate di versamento per l'anno 2026.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Franco Albertini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Li', 14/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 14-05-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/05/2026 al 29/05/2026, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

È copia conforme all'originale.
Li, 14/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rita Carotenuto